

L'Assessore

TIPO ANNO NUMERO  
Reg. PG | 2008 | 107350  
del 28.04.2008

Ai Sindaci dei Comuni  
Dell'Emilia-Romagna

Ai Presidenti delle Province  
Dell'Emilia-Romagna

OGGETTO: D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" – Prime indicazioni.

Con la presente si rende noto che con il D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, sono state introdotte ulteriori disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), che, pertanto, entrano in vigore il 24 aprile 2008. Già infatti con il D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, la Parte Terza del Codice, relativa al Paesaggio, era stata modificata ed integrata.

La normativa apporta sostanziali modifiche alla disciplina di tutela del paesaggio. Si conferma la priorità della pianificazione nella tutela, valorizzazione e gestione del paesaggio, non modificando la competenza regionale in materia. Nello specifico, però, viene affermata come obbligatoria la pianificazione congiunta tra le Regioni e il Ministero per i beni e le attività culturali per gli immobili e le aree assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136, 142 (salvo quanto previsto dall'art. 143, comma 5) e 134, lettera c), mentre la Regione resta esclusivamente competente alla pianificazione paesaggistica del resto del territorio regionale.

40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 52 Tel.0516395825 - Fax 0516395524  
email: assterritorio@regione.emilia-romagna.it

a uso interno DP 

ANNO	NUMERO

 Classif. 

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5

 Fasc. 

ANNO	NUMERO	SUB

L'Assessore

TIPO ANNO NUMERO  
Reg. | |  
del

Tali tematiche, e altre che sono state introdotte con la modifica in oggetto, saranno sviluppate a seguito di approfondimento da parte della Regione, che avrà il compito di programmare le prossime attività relative alla materia. In questo momento, risulta però opportuno dare alcune prime indicazioni in merito ad alcuni istituti che sono oggetto di chiarimenti più urgenti, in particolare in relazione alla procedura di rilascio della autorizzazione paesaggistica e alla conseguente attività amministrativa dei Comuni.


In primo luogo, si intende qui confermare che la procedura di rilascio di autorizzazione resta per il momento invariata. Infatti, l'art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica) al comma 1 stabilisce che la disciplina dettata dal Capo IV del Codice - all'interno del quale è fissata la procedura a regime (art. 146) - "si applica anche ai procedimenti di rilascio dell' autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione", con ciò affermando, nella sostanza, che fino a tale data i Comuni rilasceranno le autorizzazioni con la procedura oggi vigente, salvo tenere presente che i procedimenti non conclusi alla data indicata dovranno comunque essere assoggettati alla nuova disciplina. Pertanto, si rinviando a un successivo momento i chiarimenti in merito alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 146. Unico argomento che qui si anticipa, riguarda la natura del parere espresso dal Soprintendente nella procedura a regime.

Infatti, l'art. 146 prevede che il parere del Soprintendente, che in quella sede dovrà essere espresso preventivamente al rilascio della autorizzazione stessa, avrà carattere vincolante per l'autorità emanante. La norma deve essere letta in combinato disposto a quanto dettato dal comma 5 dell'art. 146, e dall'art. 143, comma 3. Infatti, il parere del Soprintendente modificherà la sua natura in obbligatorio e non vincolante allorquando:

- il piano paesaggistico regionale sia stato approvato o adeguato;
- siano state approvate le prescrizioni d'uso di cui all'art. 140, comma 2, degli immobili e delle aree vincolate;
- gli strumenti urbanistici siano stati adeguati e ne sia stata verificata tale condizione da parte del Ministero.

Pertanto, dal momento in cui entrerà effettivamente in vigore la procedura di cui all'art. 146 (e cioè dal 1<sup>a</sup> gennaio 2009) e fino a quando non si verificheranno le suddette condizioni, l'amministrazione competente al rilascio dovrà adeguarsi

40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 52 Tel.0516395825 - Fax 0516395524  
email: assterritorio@regione.emilia-romagna.it



a uso interno DP 

ANNO	NUMERO

 Classif. 

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5

 Fasc. 

ANNO	NUMERO	SUB

L'Assessore

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.			
del			

necessariamente al parere espresso dalla Soprintendenza. Questa modifica è correlata alla già sottolineata obbligatorietà della redazione congiunta tra Regione e Ministero della pianificazione per gli immobili e le aree assoggettati a vincolo paesaggistico. A seguito di tale attività congiunta, si presuppone che le regole fissate dal piano paesaggistico su queste aree, essendo state concordate, non possano più giustificare la vincolatività del parere del Soprintendente sulle autorizzazioni, che resta peraltro obbligatorio.

Ulteriore precisazione che si ritiene opportuno fornire riguarda la delega dell'esercizio della funzione autorizzatoria da parte della Regione ai Comuni. Infatti, l'art. 146, comma 6, prevede che tale funzione - delegata dalla Regione ai Comuni fin dalla legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, e s.m.i. - debba essere esercitata dalla Regione, che però può delegarne l'esercizio alle Province, alle forme associative e di cooperazione fra enti locali ovvero ai Comuni, a condizione che gli enti stessi:

- dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
- garantiscano la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La modifica introdotta, dunque, richiede alla Regione di verificare la sussistenza di tali condizioni al fine di confermare la delega della funzione autorizzatoria. Tale verifica dovrà essere svolta dalla Regione entro la data del 31 dicembre 2008, in attuazione dell'art. 159, comma 1, dello stesso Codice, con le modalità che saranno comunicate agli Enti interessati;

Infine, in riferimento all'art. 159, comma 3, con il quale si prevede che dalla data del 1<sup>a</sup> giugno 2008 non possano essere autorizzati interventi da realizzare sui beni oggetto dei provvedimenti vincolati ai sensi dell'art. 1-quinquies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, ove non sia stata adottata per ognuno di questi la disciplina prevista dall'art. 140, comma 2, si rileva che i provvedimenti che rispondono a questa tipologia presenti sul territorio regionale sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in data successiva a quella indicata dalla norma stessa (6 settembre 1985), e pertanto, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, il suddetto divieto non ha vigore. Pertanto, i Comuni in questi casi potranno procedere alla verifica delle condizioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni come sin qui fatto.

40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 52 Tel.0516395825 - Fax 0516395524  
email: assterritorio@regione.emilia-romagna.it

a uso interno DP 

ANNO	NUMERO
<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Classif. 

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
<input type="text"/>					

 Fasc. 

ANNO	NUMERO	SUB
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

L'Assessore

TIPO ANNO NUMERO  
Reg. | |  
del

Rinviando, come già detto, a successive comunicazioni gli opportuni chiarimenti in merito a fasi successive di attuazione della modifica del Codice, si porgono distinti saluti.

Luigi Gilli 

40127 Bologna – Viale Aldo Moro, 52 Tel.0516395825 – Fax 0516395524  
email: assterritorio@regione.emilia-romagna.it

a uso interno DP 

ANNO	NUMERO

 Classif. 

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5

 Fasc. 

ANNO	NUMERO	SUB